

TAR Roma - Sentenza 01/07/2008 n. 6348
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

La valutazione del prefetto, circa le situazioni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490/1994, per la sua natura preventiva, quindi, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia logico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose e di un condizionamento dell'impresa da parte di queste (Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1507). E il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dal prefetto circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei riguardi di un'impresa deve limitarsi unicamente alla verifica di eventuali vizi della funzione esercitata che si rivelino sintomatici di un'illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti. L'inibitoria antimafia, infatti, costituisce la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato, in quanto la legge ha assunto come obiettivo principale l'assoluta salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire contrattuale della pubblica amministrazione rispetto a soggetti che possano, in un modo o nell'altro, risultare serventi rispetto a realtà imprenditoriali contigue ad associazioni criminali. Corollario di tale politica legislativa è l'ampia potestà discrezionale attribuita all'organo istruttore in ordine alla ricerca e alla valutazione degli elementi da cui potere inferire eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso; a ciò consegue il sopra richiamato limite al sindacato giurisdizionale sul punto. Per giustificare l'adozione di un'interdittiva antimafia, non è necessario pervenire al medesimo grado di certezza dei presupposti di una decisione che può essere assunta in sede giurisdizionale e nemmeno la misura minore di certezza posta a base di una misura di prevenzione; essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del pericolo di pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici che sostengono l'ipotizzabilità della sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata (Cds Sez. VI, sent. n. 4735 del 02-08-2006).